ALLEGATI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	*meno: rateo al 31 dicembre 1999* (4)	più: rateo al 31 dicembre 2000 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi ordinari	324.183.000.000	259.104.000.000	325.662.483.542	*-38.980.000.000*	44.238.000.000	330.920.483.542
Contributo di solidarietà art. 9 bis L. n.166/91	100.436.000	100.000.000	64.866.212	*-3.564.000*	4.600.000	65.902.212
TOTALE	**324.283.436.000**	**259.204.000.000**	**325.727.349.754**	***-38.983.564.000***	**44.242.600.000**	**330.986.385.754**

Allegato n.2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	liquidate (3)	*meno: rateo al 31 dicembre 1999* (4)	più: rateo al 31 dicembre 2000 (5)	Totale (dato economico) (6)
Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia	266.794.000.000	258.658.500.000	267.053.022.610	*-3.133.500.000*	1.819.300.000	265.738.822.610
meno:						
- maggiorazioni ex comb.ti art.6, L. n.140/1985 e successive	*-75.000.000*	*-80.000.000*	*-91.268.815*	-	-	*-91.268.815*
Rate di pensione a carico della gestione	266.719.000.000	258.578.500.000	266.961.753.795	*-3.133.500.000*	1.819.300.000	265.647.553.795
Liquidazioni in capitale (art. 11 legge 480/1988)	104.000.000.000	184.600.000.000	101.484.459.775	*-92.000.000.000*	11.700.000.000	21.184.459.775
TOTALE,sub.a)	**370.719.000.000**	**443.178.500.000**	**368.446.213.570**	***-95.133.500.000***	**13.519.300.000**	**286.832.013.570**
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche ed accessorie - art.1 della legge n.98/1982 ..sub.b)	6.000.000	9.000.000	4.607.000	-	-	4.607.000
TOTALE	**370.725.000.000**	**443.187.500.000**	**368.450.820.570**	***-95.133.500.000***	**13.519.300.000**	**286.836.620.570**

Allegato 3

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª nota variazione	aggiornato	
ALLO STATO:			
- Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978 già contribuzione destinata all'ONPI)	780.000.000	957.000.000	960.686.000
TOTALE	780.000.000	957.000.000	960.686.000
AD ALTRI ENTI:			
- IPAS, per contribuzione	587.000.000	721.000.000	723.716.000
- Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzione	4.100.000	4.900.000	5.197.000
- Commissione vigilanza fondi pensione - art. 2, D.l. 15/4/1998	1.000.000	2.600.000	2.610.500
TOTALE	592.100.000	728.500.000	731.523.500
TOTALE COMPLESSIVO	**1.372.100.000**	**1.685.500.000**	**1.692.209.500**

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2000, la gestione del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea non è stata influenzata da nuovi provvedimenti legislativi in materia contributiva.

In particolare, ha continuato a trovare applicazione l'art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo n. 164/1997 che ha ridotto l'aliquota contributiva dal 40,82% al 37,70%, con decorrenza 1° gennaio 1999, per gli iscritti che al 31/12/1995 possano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni a condizione che le somme derivanti dalla riduzione siano destinate al finanziamento dei Fondi Pensione di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Decreto 21/07/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 180 del 03/08/2000) in applicazione dell'art. 1, comma 10 della Legge n. 164/97, ha determinato per l'anno 2000 i limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini contributivi per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, ove non siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro, così stabiliti:

Pilota..... 4.032.000
Pilota in addestramento..... 1.998.000
Pilota collaudatore.....3.905.000
Tecnico di volo..... 5.018.000
Assistente di volo..... 1.691.000

Per l'aspetto pensionistico si ricorda l'art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha stabilito, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni[1], che:

[1] L'art. 69, comma 2 della Legge n. 388/2000 ha ridotto a due anni il periodo di applicazione del comma 13 dell'art. 59 della Legge n. 449/1997.

- l'indice di perequazione delle pensioni è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo;
- l'indice di perequazione non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Ai fini della perequazione delle pensioni si è avuto come riferimento altresì l'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale, con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei Fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'aumento della rivalutazione stessa viene attribuito in misura proporzionale all'aumento del trattamento pensionistico da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il Decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1999 in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2000. In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi nell'anno 2000.

In materia di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro, si ricordano le disposizioni dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, che " per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia". Nell'ambito della disciplina di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, l'innovazione introdotta dalla predetta

disposizione è costituita dall'applicazione alle pensioni di anzianità e assegni di invalidità e ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, delle disposizioni dettate dall'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 503, nei casi di pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche.

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina deve essere valutata tutta la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

Condizione sufficiente, ai fini dell'applicazione della normativa in parola, è il raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che tale anzianità risulti conseguita ai soli fini del diritto a pensione e non per la misura della prestazione.

L'art. 37, comma 1, della Legge n. 488/99 ha disposto, sui trattamenti pensionistici di importo superiore al massimale annuo (per il 2000 pari a Lit. 144.263.000) previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/95, un contributo di solidarietà da corrispondere, per un triennio a decorrere dall'anno 2000, nella misura del 2% per la parte eccedente il predetto massimale.

Le modalità e i termini per la trattenuta del contributo di solidarietà sono stati determinati con decreto 7/08/2000 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 208 del 06/09/2000).[2]

In materia di riscatti, ricongiunzioni ed accrediti figurativi non si sono verificate innovazioni normative.

[2] L'art. 69, comma 9 della Legge 23 dicembre 200, n. 388 ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2001, nell'ambito dell'I.N.P.S. di un Fondo per il concorso agli oneri per la copertura previdenziale dei periodi non coperti da contribuzione di cui al D.L.vo n. 564/96 e dei lavoratori iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95 alimentato dalle somme trattenute sulle pensioni a titolo di contributo di solidarietà e da un contributo a carico del bilancio dello Stato.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - Art. 3, comma 2, legge 16 luglio 1997, n. 230

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La legge n. 230 del 16 luglio 1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con Legge n. 1612 del 22 dicembre 1960.

Nel fare rinvio alla appendice per una disamina del quadro normativo di riferimento si ritiene utile precisare in sintesi che:

- con effetto dalla stessa data, resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998;

- a decorrere dal 1° gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS;

- per il pagamento delle pensioni in essere, per l'erogazione delle quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita è stata istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale sono affluite altresì le attività e le passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo al 1° gennaio 1998;

- gli eventuali squilibri gestionali della nuova gestione speciale sono a carico dello Stato e sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale;

- l'onere sostenuto dall'INPS da rimborsare da parte dello Stato è stato valutato in 40 mld. per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di 2 mld. annui per ciascuno degli anni successivi;

- il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il Direttore generale, è stato trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Come già precisato in precedenti relazioni ai bilanci, per quanto concerne le attività, le passività e le altre somme imputate a qualsiasi titolo a credito o a debito del soppresso Fondo, le relative consistenze sono state recepite al 1°.1.1998 sulla base

del bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1998.

Ciò premesso, il bilancio consuntivo per il 2000 della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, si riassume in:

* **41 mld. di ENTRATE;**

* **41 mld. di USCITE.**

Nel prospetto che segue si riportano, in forma aggregata, i dati relativi ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2000, debitamente raffrontati con le valutazioni dello stesso anno e con i dati accertati nel 1999, nonché la situazione patrimoniale netta all'inizio e alla fine dell'anno in esame.

		CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
			1^nota di variazione *	Aggiornato	
			(in milioni di lire)		
1	PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
	Avanzo patrimoniale	25.912	25.912	25.912	25.912
	TOTALE	25.912	25.912	25.912	25.912
2	ENTRATE:				
	Poste correttive e compensative di uscite	160	150	150	117
	Redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	
	Entrate non classificabili in altre voci	5	2	2	20
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	2	2	2	1
	Variazioni patrimoniali straordinarie	52	-	-	7
	TOTALE DELLE ENTRATE	219	154	154	145
	Trasferimenti della GIAS	42.489	41.232	42.040	41.129
	TOTALE A PAREGGIO	42.708	41.386	42.194	41.274
3	USCITE:				
	Spese per rate di pensione	38.200	38.310	38.914	38.757
	Indennità di buonuscita	2.384	2.134	2.143	1.102
	Poste correttive e compensative delle entrate	18	-	-	-
	Oneri finanziari	-	-	-	15
	Interessi passivi sul c/c con l'INPS	404	388	426	487
	Spese di amministrazione	568	525	468	429
	Oneri Tributari	14	18	17	16
	Uscite non classificabili in altre voci	1	1	1	1
	Perdita di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo	1.119	10	225	453
	Trasferimenti ad altre gestioni INPS	-	-	-	14
	TOTALE DELLE USCITE	42.708	41.386	42.194	41.274
4	PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
	Avanzo patrimoniale	25.912	25.912	25.912	25.912
	TOTALE	25.912	25.912	25.912	25.912

* I dati di bilancio della Gestione non hanno subito variazioni rispetto al preventivo originario.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle partite di entrata ed uscita più significative, rammentando che la presente gestione non prevede la riscossione di contributi in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n.230/1997, gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

- **Poste correttive e compensative delle uscite** - Pari a 117 milioni, riguardano i recuperi di prestazioni e i riaccrediti di rate di pensione non pagate.

- **Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali** - Iscritto nella misura di 41.129 milioni, deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate del rendiconto 2000 e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale di cui all'art. 3, comma 3, dell' anzidetta legge 230/1997.

- **Spese per prestazioni istituzionali** - Sono risultate pari a 39.859 milioni e sono esposte con separata evidenza delle rate di pensione (38.757 milioni) e delle indennità di buonuscita (1.102 milioni).
Sono costituite da:
- rate di pensione relative ai trattamenti in essere all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione ed indennità di buona uscita corrispondenti all'anzianità assicurativa maturata dagli attuali iscritti all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione e indennità di buona uscita corrispondenti all'anzianità assicurativa acquisita dai soggetti cancellati senza diritto a prestazione immediata.

Nei prospetti che seguono sono riportati, separatamente per categoria, i dati concernenti le pensioni liquidate e quelle in essere alla fine del 2000.